

## STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE

### **“Italian Art Promotion”**

#### **Art. 1 - Costituzione e Sede**

E' costituita l'Associazione Culturale denominata **“Italian Art Promotion”** con la forma dell'Associazione non riconosciuta ai sensi degli Art. 36 e seguenti del C.C. e successive modifiche.

L'Associazione ha sede a Bologna (BO) Via F. Zanardi, 56/4, C.A.P. 40131.

Il Consiglio Direttivo potrà con delibera trasferire la sede nell'ambito dello stesso Comune e istituire sedi secondarie in tutta Italia.

L'Associazione non persegue fini di lucro, né diretto né indiretto. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia, che consentono l'effettiva partecipazione dei Soci alla vita dell'Associazione stessa.

La durata dell'Associazione è illimitata.

#### **Art. 2 - Finalità e attività**

L'Associazione denominata **“Italian Art Promotion”** persegue i seguenti scopi:

- promuovere la cultura e l'informazione in ogni ambito, con qualsiasi strumento lecito possa essere sostenuta, creata e promossa;
- promuovere l'arte in ogni sua forma (pittura, musica, scultura fotografia, video, ecc. contemplando tutti i linguaggi artistici), con qualsiasi strumento lecito ed in ogni ambito in cui essa possa essere sostenuta, creata e promossa;
- promuovere le finalità dell'Associazione mediante qualsiasi iniziativa e/o evento (mostre, concerti, pubblicazioni editoriali, creazione di punti di incontro artistici e di vendita d'arte i cui ricavati siano interamente devoluti alla realizzazione dello scopo sociale di promozione e diffusione culturale e artistica, attività didattiche, rassegne cinematografiche, campagne d'informazione, trasmissioni televisive, organizzazione di stage, visite e soggiorni a scopo culturale, convegni, camp, ecc.).

L'Associazione **“Italian Art Promotion”** associa i cittadini che vogliono organizzarsi per intervenire con proposte, progetti, iniziative concrete relative al tempo libero, alla partecipazione, allo svolgimento di attività ricreative - di ricerca - culturali in genere – sociali – didattiche – informative e formative – artistiche – musicali – multimediali - ecc.

L'Associazione intende rispondere, mediante le attività culturali, ai bisogni di istruzione, di socializzazione e di ricreazione dell'intera collettività.

In particolare l'Associazione si propone di svolgere le seguenti attività (elencate a titolo indicativo e non esaustivo):

- mostre, concerti, pubblicazioni editoriali, mercatini, attività didattiche, campagne di informazione, trasmissioni televisive, corsi informativi e/o formativi, produzione di audiovisivi e ogni forma di produzione multimediale, creazione di punti di incontro artistici e di vendita d'arte i cui ricavati siano interamente devoluti alla realizzazione dello scopo sociale di promozione e diffusione culturale e artistica, organizzazione di stage, visite e soggiorni a scopo artistico e culturale, convegni, congressi e qualsiasi strumento possa promuovere la finalità e l'attività associativa.

L'Associazione opera avvalendosi di prestazioni volontarie da parte degli associati; in caso di particolari necessità l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o impiegare lavoratori autonomi, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti e nel rispetto di quanto statuito all'articolo 10, 6° comma, lettera c) del D.Lgs. n. 460/1997.

L'Associazione, qualora se ne presentasse la necessità potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti pubblici e privati o altre Associazioni.

L'Associazione svolge le proprie attività senza fini di lucro e non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

### **Art. 3 - I Soci**

Possono aderire all'Associazione tutte le persone, uomini e donne, i quali ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi ed abbiano compiuto il diciottesimo anno di età senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia. I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in Assemblea.

Il numero dei soci è illimitato.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Sono aderenti all'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'Atto costitutivo in qualità di Soci Fondatori e coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo in qualità di Soci Ordinari.

Il Consiglio Direttivo può ammettere Soci Sostenitori che forniscono sostegno economico alle attività dell'Associazione, nonché nominare Soci Onorari quelle persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione stessa.

Sostenitori e Onorari non sono soggetti ad elettorato attivo e passivo.

### **Art. 4 - Perdita della qualifica di socio**

La qualifica di socio si perde per:

- Decesso;
- Decadenza per mancato pagamento dell'eventuale quota associativa;
- Dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- Esclusione o radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi fatti a carico del socio, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli Organi Sociali e per comportamenti contrastanti alle finalità dell'Associazione.

L'eventuale quota associativa è intrasmissibile.

Contro ogni provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante sospensione, espulsione o radiazione del socio, è ammesso il ricorso all'Assemblea dei Soci, la quale, previo contraddittorio, delibera in via definitiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione del ricorso. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.

### **Art. 5 - Diritti e doveri dei Soci**

**I Soci sono tenuti a:**

- osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
- versare l'eventuale quota associativa stabilita annualmente dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo;
- svolgere le attività preventivamente concordate;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

**I Soci hanno il diritto di:**

- partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dall'Associazione;

- partecipare alle Assemblee (se in regola con l'eventuale pagamento della quota associativa annuale) e, se maggiorenni, di votare direttamente o per delega (è consentito rappresentare per delega massimo un socio);
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- discutere e approvare i rendiconti economici;
- eleggere ed essere eletti membri degli Organismi Dirigenti.

### **Art. 6 - Gli Organi dell'Associazione**

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) Il Tesoriere;
- d) Il Segretario;
- e) Il Collegio dei Revisori dei Conti qualora la sua istituzione venga deliberata dall'Assemblea;

Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno durata di cinque anni. Ai Soci che ricoprono cariche associative spetta eventualmente il rimborso delle spese sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale.

### **Art. 7 - L'Assemblea dei Soci**

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea è composta da tutti i Soci che sono in regola con il pagamento dell'eventuale quota associativa annuale.

Le riunioni dell'Assemblea vengono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo mediante avviso scritto contenente la data e l'ora di prima convocazione e l'ordine del giorno da esporsi presso la sede dell'Associazione almeno 15 (quindici) giorni prima e da comunicare ad ogni socio almeno 15 (quindici) giorni prima. Potrà altresì essere convocata via e-mail, fax o altri strumenti che possano garantire la ricezione dell'avviso. Ogni socio potrà rappresentare per delega un solo altro socio.

L'Assemblea è convocata in seduta *ordinaria* almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e, comunque, tutte le volte che se ne ravvisa la necessità, o su richiesta del Presidente o di almeno il 10% degli associati.

L'Assemblea dei soci può essere convocata in via *straordinaria* dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, nonché per lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione stessa. In questi casi si applicano le maggioranze previste agli Art. 15 e 16 del presente Statuto.

In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto presenti in proprio o con esplicita delega scritta. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti intervenuti; la seconda convocazione può avere luogo nello stesso giorno della prima. L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno con la maggioranza semplice dei presenti.

#### **I compiti dell'Assemblea ordinaria sono:**

- eleggere il Consiglio Direttivo;
- deliberare circa l'ammissione dei soci la cui candidatura sia stata vagliata dal Consiglio direttivo;
- deliberare in merito alle linee generali del programma di attività;
- approvare il bilancio consuntivo;
- deliberare sul bilancio preventivo;

- ratificare i provvedimenti di competenza della stessa, adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- fissare l'ammontare dell'eventuale quota associativa annuale o altri contributi a carico degli Associati;
- deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, mentre la funzione verbalizzante è svolta dal Segretario.

Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle assemblee dei soci a disposizione per la libera consultazione. Le disposizioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

### **Art. 8 - Il Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 2 (due) fino ad un massimo di 7 (sette) membri effettivi, eletti tra i Soci dall'Assemblea ordinaria.

Resta in carica 5 (cinque) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Nella sua prima seduta elegge nel proprio seno il Presidente, ed eventualmente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

Il Consiglio viene ordinariamente convocato a cura del Presidente mediante avviso di convocazione, contenente la data e l'ora di convocazione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, da inviare ai Consiglieri almeno 3 (tre) giorni prima della riunione e in via straordinaria quando ne facciano richiesta almeno 3 (tre) consiglieri, o su convocazione del Presidente. Potrà altresì essere convocato via e-mail, fax o altri strumenti che possano garantire la ricezione dell'avviso.

Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario, che firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato nel libro verbali del Consiglio direttivo ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- svolgere, su indicazione dell'Assemblea, le attività esecutive relative all'Associazione;
- esercitare, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il bilancio consuntivo e preventivo;
- esaminare le candidature dei Soci da presentare all'Assemblea per l'ammissione;
- deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti dei Soci;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti;

In caso di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo, questo potrà venire sostituito per cooptazione. Tuttavia il numero dei membri cooptati non dovrà essere superiore ad un terzo dei componenti complessivi di tale Organo. Le eventuali cooptazioni dovranno essere ratificate nella prima seduta utile dell'Assemblea dei Soci.

### **Art. 9 - Il Presidente**

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti e dura in carica per il periodo di 5 (cinque) anni e può essere rieletto e riconfermato.

Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi in giudizio.

Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa, presiede e convoca il Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale delle sedute.

È autorizzato ad eseguire incassi ed accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze.

È autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici e privati o altre Associazioni.

In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Vicepresidente ne assume temporaneamente le funzioni.

#### **Art. 10 - Il Segretario**

Il Segretario redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e li firma con il Presidente.

Tiene aggiornato l'elenco dei Soci. Assicura idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.

#### **Art. 11 - Il Tesoriere**

Il Tesoriere cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione. Cura la gestione della cassa e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone (dal punto di vista contabile) il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo.

#### **Art. 12 - Il Collegio dei Revisori dei Conti**

L'Assemblea può nominare il Collegio dei Revisori tra i Soci o anche all'esterno. Se nominato dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Essi assolvono al loro mandato secondo le disposizioni di legge, ed in particolare hanno il controllo su tutta la gestione contabile dell'Associazione ed hanno l'obbligo di presentare per iscritto una Relazione all'Assemblea dei Soci al termine di ogni esercizio finanziario.

I compiti del Collegio consistono nella verifica della regolare tenuta della contabilità almeno ogni 4 mesi controllando la corrispondenza tra le scritture contabili e la consistenza di cassa e banca e l'esistenza dei beni in inventario. Di ogni verifica si dovrà trascrivere verbale in apposito registro. Nei casi di riscontro di gravi irregolarità il Collegio, all'unanimità, può richiedere al Presidente dell'Associazione la convocazione di un'Assemblea straordinaria dei soci, la quale dovrà effettuarsi non oltre 15 giorni dalla richiesta.

#### **Art. 13 - Il Patrimonio sociale**

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- avanzi di gestione;
- beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- i beni di ogni specie acquistati dall'Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- eventuali fondi di riserva.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative annuali ed altri tipi di contributi degli associati;
- proventi derivanti dal proprio patrimonio;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti privati o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e/o progetti;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- ogni altro tipo di entrata derivante o connessa alle attività esercitate.

## **Art. 14 - Il Bilancio**

L'esercizio sociale si intende dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Di esso deve essere presentato un bilancio consuntivo all'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile dell'anno successivo; tale termine può essere derogato solo in caso di comprovata necessità od impedimento.

Il bilancio consuntivo dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettifiche che consentano di determinare la competenza dell'esercizio.

La previsione e la programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dall'Assemblea dei Soci con attinenza alla formulazione delle linee generali dell'attività dell'Associazione.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione.

Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei Soci.

Gli utili o gli avanzi di gestione saranno totalmente reinvestiti per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

## **Art. 15 - Modifiche dello Statuto**

Lo Statuto vincola alla sua osservanza tutti gli aderenti all'Associazione. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

Il presente Statuto può essere modificato con deliberazione straordinaria dell'Assemblea: in prima convocazione è necessaria la presenza di almeno 2/3 dei soci, in seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno il 50% più uno dei soci; la delibera di modifica dello statuto deve essere approvata con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

## **Art. 16 - Scioglimento dell'Associazione**

La decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i 3/4 degli associati. L'assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto, ad altra Associazione con finalità analoghe e comunque per scopi di utilità generale. E' fatto divieto di distribuire il patrimonio residuo agli Associati.

## **Art. 17- Disposizioni finali**

Il Consiglio viene autorizzato ad apportare allo Statuto tutte le modifiche richieste dalle autorità competenti per l'iscrizione dell'Associazione ad Albi o registri pubblici.

Per quanto non è previsto dal presente Statuto o dal regolamento interno, si fa riferimento alle leggi vigenti ed in particolare alla L.R. 28/96, al Codice Civile e al D.Lgs. n° 460 del 1997 e loro successive variazioni.

Bologna, il 9 luglio 2010

**IL PRESIDENTE**

**IL SEGRETARIO**

.....  
(Sabrina Collina)

.....  
(Andrea Benetti)